

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler
Stefan Engele
Martina Malferttheiner
Stefano Seppi
Andrea Tinti
Carla Kaufmann

Stefan Sandrini

Oskar Malferttheiner
Massimo Moser
Michael Schieder

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter – Collaboratori

Karoline de Monte
Thomas Sandrini
Julia Maria Graf

Iwan Gasser
Mariatheresia Obkircher

Circolare

numero:	89i
del:	2025-10-16
autore:	Andrea Tinti

A tutti i nostri clienti interessati

Compensi agli amministratori

Sintesi:

I compensi agli amministratori, fiscalmente assimilati ai redditi da lavoro dipendente sono soggetti al “principio di cassa allargato”, che consente l'imputazione e la deducibilità fiscale all'anno di riferimento, se pagati e accreditati sul cc bancario dell'amministratore fino al 12 gennaio dell'anno successivo. È consigliabile pianificare i pagamenti a fine anno per una corretta gestione fiscale.

I compensi corrisposti agli amministratori sono, salvo alcune eccezioni, assimilati ai redditi di lavoro dipendente¹. A seguito di tale equiparazione, per tali compensi valgono, le stesse regole impositive previste per i redditi di lavoro dipendente. Di seguito riportiamo le relative conseguenze dal punto di vista fiscale.

1 Tassazione in capo all'amministratore e “principio di cassa allargato”

Per la suddetta equiparazione anche i compensi agli amministratori sono soggetti al cosiddetto “principio di cassa allargato”². L'imputazione temporale ad un anno solare dei compensi agli amministratori avviene sulla base dei compensi corrisposti nel corso dell'anno e sino al 12 gennaio dell'anno successivo³. Nel caso di bonifici bancari, occorre verificare l'accredito del compenso sul conto corrente dell'amministratore entro tale data⁴.

Anche se il 12 gennaio dell'anno successivo cadesse in un giorno festivo, **non**⁵ si applica la proroga del termine al giorno lavorativo successivo⁶.

Requisito per l'utilizzo del suddetto principio, è, come detto, la classificazione dei compensi agli amministratori tra i redditi equiparati a quelli di lavoro dipendente.

1 Art. 50, c. 1, lettera c-bis DPR 917/1986

2 Art. 51, c. 1, DPR 917/1986

3 Circolare Agenzia delle Entrate dd. 06/07/2001 n. 67/E

4 Sentenza della Cass. civ. Sez. V, del 11/08/2017, n. 2003

5 Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E del 15.01.2003 punto 8

6 Art. 2963, c. 3, C.C.

1.1 Connessione dell'attività di amministratore e quella di lavoro autonomo

Nel caso in cui l'attività di amministratore rientri invece nell'oggetto della **professione esercitata** e dunque il professionista sia titolare di una partita IVA, il “principio di cassa allargato” non può essere utilizzato. Tale può essere il caso in cui l'attività di amministrazione richieda specifiche conoscenze tecniche e professionali. In tal caso l'attività di amministratore è classificata quale attività di libero professionista.

Al fine di stabilire se sussista o meno una connessione tra l'attività di collaborazione e quella di lavoro autonomo esercitata occorre valutare se, per lo svolgimento dell'attività di collaborazione, siano necessarie conoscenze tecnico giuridiche direttamente collegate all'attività di lavoro autonomo esercitata abitualmente. In tale ipotesi i compensi percepiti per lo svolgimento di tale attività saranno assoggettati alle regole previste per i redditi di lavoro autonomo⁷. Se l'ordinamento professionale ricomprende espressamente l'amministrazione e la gestione di aziende, i compensi percepiti sono redditi di lavoro autonomo⁸.

2 Deducibilità dei compensi per la società erogante

2.1 Principio di competenza per il bilancio

I compensi agli amministratori, per la società erogante, rappresentano dei costi d'impresa deducibili. I costi di impresa, solitamente, vengono imputati secondo il principio di competenza, ossia all'anno nel quale avviene la prestazione di servizi. Tale regola generale rimane valida per la stesura del bilancio ai fini civilistici, non vale però ai fini fiscali.

2.2 Deducibilità

Fiscalmente i compensi degli amministratori sono **deducibili** nell'esercizio in cui sono **corrisposti** (principio di cassa)⁹. Inoltre fatta eccezione agli amministratori il cui compenso costituisce reddito di lavoro autonomo e ai compensi reversibili¹⁰, si applica il “principio di cassa allargato”¹¹ ed il relativo importo è **deducibile** per la società, in caso di pagamento tramite bonifico bancario, nell'esercizio in cui le somme sono **accreditate** all'amministratore, senza che rilevi la data della disposizione o della valuta¹². Pertanto, se il compenso viene accreditato sul conto dell'amministratore in data **12.01.2026**, la società può dedurselo già nel periodo di imposta 2025.

Il “principio di cassa allargato” è stato dunque introdotto al fine di garantire parità di trattamento fiscale in capo agli amministratori, per l'imponibilità dei compensi ricevuti, ed in capo alla società erogante, per la deducibilità dei compensi corrisposti.

Consigliamo dunque di programmare per tempo le disposizioni di bonifico bancario per il pagamento dei compensi agli amministratori, in modo che siano **nella disponibilità degli amministratori** entro il 12 gennaio.

2.3 Ritenute fiscali

Le ritenute fiscali su tali compensi devono comunque essere versate entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento e perciò, nel caso di pagamento in gennaio devono essere versate entro il 16 febbraio. La società erogante i compensi deve tener conto, nel calcolo delle

7 Si pensi, ad esempio:

- all'ingegnere edile amministratore di una società di ingegneria;
- al medico chirurgo amministratore di una clinica privata (risposta interpello 21.6.2019 n. 202).

8 circ. Agenzia delle Entrate 105/2001

9 Art. 95 co. 5 del TUIR

10 È frequente nella prassi dei gruppi societari che un dipendente venga nominato nell'organo amministrativo di altra società del gruppo, la quale versa al datore di lavoro il compenso senza che transiti nella disponibilità della persona fisica (c.d. compensi reversibili).

11 art. 51 co. 1 del TUIR

12 Sentenza della Cass. civ. Sez. V, del 11/08/2017, n. 2003

ritenute e nell'applicazione delle detrazioni, dei compensi corrisposti nell'anno precedente nonché di quelli corrisposti sino al 12 gennaio dell'anno successivo.

2.4 Quadro di sintesi per tassazione /deduzione dei compensi secondo il principio di cassa allargato

Esercizio nel quale è effettuata la prestazione del servizio	Pagamento del compenso	Tassazione del compenso	Deducibilità del compenso per la società erogante
2025	01.01.24 – 31.12.24	Redditi 2025 principio di cassa	Spesa 2025 principio di cassa
	01.01.25 – <u>12.01.25</u> (attenzione: <u>disponibilità sul c/c dell'amministratore entro l'ultimo giorno lavorativo prima del 12.01.; se festivo -vedi nel testo</u>)	Redditi 2025 principio di cassa allargato (compenso anno precedente)	Spesa 2025 principio di cassa allargato (compenso anno precedente)
	13.01.25 – 31.12.25	Redditi 2026 principio di cassa	Spesa 2026 principio di cassa
2026	01.01.25 – 31.12.25	Redditi 2026 principio di cassa	Spesa 2026 principio di cassa
	01.01.26 – 12.01.26 (disponibilità sul c/c dell'amministratore entro l'ultimo giorno lavorativo prima del 12.01.; se festivo -vedi sopra)	Redditi 2026 principio di cassa allargato (compenso anno precedente)	Spesa 2026 principio di cassa allargato (compenso anno precedente)
	13.01.26- 31.12.26	Redditi 2027 principio di cassa	Spesa 2027 principio di cassa

3 Delibera dell'assemblea dei soci

Ai fini della deducibilità del compenso, se non è stabilito nell'atto costitutivo o nello statuto dell'impresa, è necessario che sia stabilito da una preventiva delibera assembleare¹³ o consiliare, che conferisce certezza al costo dedotto; non è sufficiente la ratifica implicita avvenuta in sede di approvazione del bilancio¹⁴.

I compensi per gli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale¹⁵.

Secondo l'opinione prevalente, rientrano in tale nozione:

- gli amministratori delegati;
- il Presidente ed il vicepresidente del CdA.

Con riferimento a tali specifiche ipotesi, la disciplina civilistica non prevede l'obbligatorietà della delibera dell'assemblea dei soci.

Nota: per le società per le quali il nostro Studio gestisce i libri sociali alleghiamo un modello, che preghiamo di farci pervenire compilato. Il modello è da compilare laddove la Vostra Società quest'anno abbia corrisposto/intenda corrispondere dei compensi agli amministratori: Vi preghiamo di indicare il compenso annuo lordo, nonché il nome dell'amministratore, in modo da permetterci di predisporre il relativo verbale.

¹³ Art. 2364, c. 3, C.C.

¹⁴ Cass SU 29.8.2008, 21933, Cass. 24.7.24 n-20613 e altre.

¹⁵ Ai sensi dell'art. 2389 c.c.,

4 Considerazioni finali

A seguito dell'equiparazione fiscale dei compensi agli amministratori ai redditi di lavoro dipendente, è necessario soffermarsi verso la fine dell'anno sulla relativa corretta imputazione temporale dal punto di vista fiscale.

Un consapevole trattamento fiscale di tali pagamenti può permettere di anticipare ovvero posticipare le relative conseguenze fiscali da un anno all'altro.

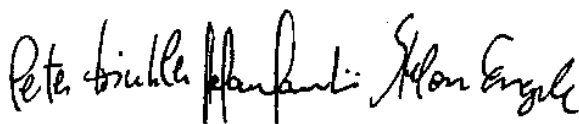
Siamo ovviamente a disposizione per una eventuale consulenza individuale.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



Allegati

Comunicazione compensi all'amministratore corrisposti/da corrispondere relativi al 2025

Spett.le
Winkler & Sandrini
a.c.a. Peter Winkler
Via Cavour 23/c
39100 Bolzano (BZ)
Fax: 0471/062829
E-mail: info@winkler-sandrini.it

Oggetto: Comunicazione compensi all'amministratore corrisposti/da
corrispondere relativi al 2025

Nome amministratore	Compenso lordo 2025 corrisposto / da corrispondere	Denominazione Società	Data del pagamento

Data:

Firma: